

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

2

Collana diretta da Carlo Bitossi

Genova e Torino. Quattro secoli di incontri e scontri

Nel bicentenario dell'annessione della Liguria
al Regno di Sardegna

a cura di
Giovanni Assereto, Carlo Bitossi e Pierpaolo Merlin



Con la collaborazione della Deputazione Subalpina di Storia Patria

GENOVA 2015

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

I saggi pubblicati in questo volume sono stati sottoposti in forma anonima ad almeno un referente.

All articles published in this volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

I tribunali di commercio

Gian Savino Pene Vidari

Il trattato di Vienna ha attribuito la gloriosa Repubblica di Genova al Regno di Sardegna sabauda, da due secoli teso invano ad acquisirne almeno alcune zone: ciò ha suscitato un comprensibile ed astioso sconforto genovese. Il trattato imponeva al Regno, ripristinato anche in Terraferma ed ingrandito senza meriti particolari, alcuni precisi limiti a garanzia dei genovesi, che però non potevano certo dimenticare solo per essi la perdita della secolare libertà politica. Fra questi limiti, un articolo stabiliva espressamente che « le Roi conservera à Gênes un Tribunal et une Chambre de Commerce avec les attributions actuelles de ces deux établissements »¹. La preservazione del Tribunale di commercio di Genova quindi appariva – o si voleva sembrasse – al ‘concerto delle potenze europee’ che ridisegnava l’Europa postnapoleonica, uno degli elementi-chiave per conservare a Genova il livello delle sue attività commerciali. Sin dal 30 dicembre 1814 Vittorio Emanuele I assicurava ai genovesi, fra l’altro, che « conserveremo in Genova un Tribunale ed una Camera di commercio, colle attribuzioni che questi due stabilimenti hanno attualmente »². Le stesse patenti mantenevano, anche se in modo provvisorio, in vigore la legislazione francese esistente e in attività pure gli altri Tribunali di commercio istituiti dai francesi in Liguria³.

Si trattava di organi giudiziari particolari, certo non connessi con le istituzioni della secolare ed aristocratica Repubblica di Genova: la celebre Rota genovese era stata una ‘corte suprema’ di giuristi di ben più ampio rilievo, le cui decisioni mercantili sin dal sec. XVII avevano avuto fama

¹ *Traité publics de la Royale Maison de Savoie*, IV, 1836, p. 33, « Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des Etats de Gênes à ceux de S.M. Sarde », cap. 15 (riprese nell’art. 4 del Trattato di Vienna del 20 maggio 1815).

² Regie Patenti 30.XII.1814 in *Raccolta di regi editti, proclami...*, III, Torino 1815, p. 3.

³ Su tali tribunali, confermati con decreto imperiale del 6 ottobre 1809, a Torino non esistevano conoscenze approfondite: il Governo se ne fece inviare da Genova almeno qualche notizia, conservata in ASTO, Corte, *Materie economiche*, Commercio, Cat. I, m. 2 da ordinare.

nell'Europa del diritto comune⁴, ma essa era scomparsa con la fine del governo oligarchico e con l'avvento della Repubblica Ligure a fine Settecento. La Rota di Genova faceva infatti parte di quell'ambiente processuale dell'*ancien régime*⁵, che le riforme rivoluzionarie avevano spazzato via sin dal nuovo ordinamento giudiziario del 1790 e che era a grandi linee proseguito in periodo napoleonico: nel nostro caso, i «tribunaux de commerce», con membri eletti da commercianti e competenti solo in cause mercantili, erano stati confermati dal «code de commerce» nel 1807, per quanto con un'impostazione più moderata, connessa con gli «actes de commerce» e con un metodo elettivo più ridotto e controllato dall'esecutivo⁶. Tali tribunali erano stati introdotti in Italia con l'avvento francese: a Genova sono stati previsti sin dalla costituzione della Repubblica Ligure del 1797 (artt. 229 e 231) e confermati via via sino al periodo napoleonico con il decreto del 6 ottobre 1809, nonché ancora in seguito con decreto del Governo provvisorio del 4 maggio 1814⁷. Accanto ad essi ne sono stati istituiti pure in altre città liguri, da secoli soggette alla Dominante, cioè Savona, Porto Maurizio, Chiavari, Novi e Sanremo, in tal modo emancipatesi – pur con un commercio molto inferiore – dalla superiorità genovese. Il trattato di Vienna prevedeva la sola conservazione in Genova di un Tribunale di commercio, ma il nuovo governo sabauda li ha provvisoriamente confermati tutti: appariva forse politicamente più cauto diluire il rilievo del tribunale mercantile genovese unendolo con gli altri esistenti in Liguria, mostrando contemporaneamente una maggiore 'apertura' politica su quanto il re di Sardegna aveva trovato sul territorio prendendone possesso.

La giustizia commerciale non era certo la materia più rilevante del momento, ma in fin dei conti poteva essere pur sempre collegata sia con il ten-

⁴ Le *Decisiones Rotae Genuae* sono ad esempio edite proprio all'inizio del volume *De mercatura decisiones et tractatus varii*, Lugduni, expensis Petri Landry, 1610, ripreso in modo pomposo nel *De mercatura decisiones et tractatus varii...nunc primum hac in Germania nova facta editione*, Coloniae, apud Cornelium et Egmont de Grassis, 1622.

⁵ Le decisioni della Rota genovese del sec. XVIII peraltro dovevano essere già alquanto calate nella notorietà rispetto al passato cfr.: V. PIERGIOVANNI, *Una raccolta di sentenze della Rota civile di Genova nel XVI secolo*, da ultimo in ID., *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno* («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., LII/I-II, 2012), I, p. 245.

⁶ R. SZRAMKIEWICZ, *Histoire du droit des affaires*, Paris 1989, pp. 280-282.

⁷ ASTO, Corte, *Materie economiche*, Commercio, Cat. I, m. 1 da ordinare.

tativo di integrare senza troppe scosse l'economia agricola e manifatturiera piemontese con quella commerciale ligure, sia con l'aspirazione di diluire il comprensibile malcontento della città, sia cercando appoggio in quei centri già soggetti alla Dominante, che aveva nel complesso sempre fatto sentire il peso della sua superiorità. L'acquisizione, quasi inaspettata, di una ricca ed ampia zona costiera, a cui lo Stato sabaudo aveva invano agognato da secoli, aveva peraltro colto alquanto impreparato il governo torinese. Esso per di più si era già trovato quasi di colpo – senza combattere – a rientrare negli antichi domini ed a riorganizzare (in modo piuttosto statico, se non incongruo) la propria dominazione. Veri e propri progetti per uno sviluppo ragionato in – e con – Genova ed il Genovesato in effetti non ne esistevano, se non quelli via via elaborati con una mentalità piuttosto tradizionale dal conte Ghiliossi di Lemie⁸.

Si imponevano però anche piccole ma necessarie decisioni contingenti: ad esempio, nel febbraio 1815 la vacanza di tre posti nel Tribunale di commercio di Genova obbligava a coprirli, se si voleva che potesse continuare a funzionare: la normativa francese ne prevedeva l'elezione, ma già il precedente Governo provvisorio aveva proceduto in un caso analogo con nomina e quindi a Torino è apparso possibile agire «provvisoriamente» in modo consimile tramite nomina governativa, piuttosto che rischiare di paralizzare il funzionamento del tribunale⁹. L'ambiente di sospetto esistente in Genova per il comportamento di un re, che si prospettava decisamente 'restauratore', induceva in questa occasione la Camera di commercio cittadina ad inviare nel febbraio 1815 al governo una 'memoria' (sotto forma di supplica) per sostenere l'opportunità dell'esistenza dei Tribunali di commercio, composti di soli commercianti, eletti dai colleghi oppure proposti dalla stessa Camera di commercio; segnalava inoltre che si sarebbe anche potuto estendere ad un eventuale appello la competenza di tribunali mercantili. Era una presa di posizione comprensibile nel contesto del momento, di fronte alle voci circolanti di progetti per una composizione mista (di giudici legali e commercianti) per tali organi della giustizia commerciale¹⁰.

⁸ Rinvio in proposito al contributo di Paola Casana in questo volume.

⁹ G.S. PENE VIDARI, *Ricerche sulla giurisdizione commerciale negli Stati sabaudi (1814-1830)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXVI (1978), pp. 445-446.

¹⁰ *Ibidem*, pp. 446-450, in specie note 21-24. La 'memoria' è conservata in ASTO, Corte, *Materie economiche*, Commercio, Cat. I, m. 1 da ordinare, 1815; altre due copie si trovano nel

In questi mesi, il governo sabaudo stava organizzando il testé istituito «Ducato di Genova»: con l'editto del 24 aprile 1815 costituiva anche in Genova un Senato simile agli altri del Regno ed in tale occasione confermava, almeno provvisoriamente, non solo il Tribunale di commercio di Genova, ma anche gli altri della Liguria¹¹. Nemmeno un mese dopo, il «Regolamento di S.M. per le materie civili e criminali nel Ducato di Genova» del 13 maggio 1815 dava una corposa disciplina definitiva alla materia¹²: mentre in campo penale e processuale dettava norme che riprendevano le «Regie Costituzioni» sabaude del 1770 abolendo i codici francesi, in materia civile e commerciale ha invece per lo più lasciato in vigore l'esistente¹³. Nella nostra materia il «Regolamento» conservava non solo il Tribunale di commercio di Genova, ma anche gli altri liguri, operanti secondo i codici francesi commerciale e processuale¹⁴. I primitivi (ed a Genova temuti) profondi cambiamenti connessi con le idee della Restaurazione sono stati quindi saggiamente qui sostituiti da un empirico 'eclettismo'¹⁵, che teneva conto del rispetto della situazione locale, pur introducendovi alcuni correttivi, che consentivano al governo torinese di tenerla sotto controllo.

Il tribunale restava composto di soli commercianti, peraltro non più elettivi ma di nomina regia¹⁶, tenuti al giuramento prima di prendere servi-

mazzo successivo (1815-16). Un'altra analoga richiesta ufficiale e più corta è nello stesso *Ibidem*, Paesi, Paesi in genere e per province, Provincia di Genova, mazzo 53: di essa ha offerto l'edizione integrale L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria. Il Senato di Genova*, Milano 2002, pp. 390-391. Tale libro è basilare per la storia del Senato di Genova di questo periodo.

¹¹ R.E. 24 aprile 1815, in *Raccolta di regi editti, proclami...* cit., III, p. 272.

¹² *Regolamento di S.M. per le materie civili e criminali nel Ducato di Genova*, Torino, 1815 (Stamperia reale).

¹³ In proposito lo studio più ampio, per quanto risalente, è quello di A. LATTES, *Il regolamento sardo del 1815 per il Ducato di Genova*, in *Miscellanea di studi storici in onore di Giovanni Sforza*, Lucca-Torino 1920-1923, pp. 331-350.

¹⁴ *Regolamento* cit., lib. I, tit. 63: il c.p.c. resta solo per il funzionamento e la competenza dei Tribunali di commercio.

¹⁵ Al termine ha fatto a suo tempo riferimento E. GENTA, *Eclettismo della Restaurazione*, in *Studi in memoria di Mario Viora*, Roma 1990, pp. 351-375: in seguito vi hanno aderito parecchi altri studiosi.

¹⁶ *Regolamento* cit., lib. I, tit. 63, art. 1. Le aspirazioni della Camera di commercio genovese non erano state esaudite, né per l'elezione dei giudici-commercianti né per la loro designazione dalla stessa Camera.

zio¹⁷; inoltre, nei casi eccezionali in cui era ammesso dal codice di commercio francese l'appello¹⁸, questo si sarebbe svolto presso il testé costituito Senato, ma seguendo la più formale procedura in atto presso tale organo per le cause civili¹⁹. Di per sé la stessa configurazione di una giustizia commerciale aspirava alla rapidità, ad un giudizio equitativo affidato a commercianti, snello e semplice: l'appello sembrava pertanto da escludere, e così era di regola. Esso era previsto dall'art. 639 del codice di commercio francese solo in via eccezionale per le cause più elevate (sopra i 1.000 franchi) e poteva comunque sempre essere escluso da comune dichiarazione delle parti. Tali previsioni consentivano così ai Tribunali di commercio di giudicare in ultimo grado 'alla commerciale', in modo inappellabile: nei limitati casi di appello, il « Regolamento » si permetteva quindi di imporre in via straordinaria il vetusto procedimento previsto dalle « Regie Costituzioni » per i giudizi civili davanti al Senato, senza dubbio più contorto ed in contrasto coi principi che ispiravano la giustizia mercantile²⁰.

Il « Regolamento » riconosceva quindi nel Genovesato (e non solo in Genova, come imposto nel trattato di Vienna) il precedente sistema francese dei Tribunali di commercio, composto di soli giudici commercianti, per valutare le controversie fra commercianti, con procedimento alla commerciale, più rapido, molto meno formale, basato sull'equità. In concreto ciò era considerato un vantaggio per il commercio; si ispirava peraltro a quelle soluzioni di tendenza corporativa, che potevano sembrare quasi un retaggio dell'*ancien régime*²¹; vanificava inoltre il principio emerso negli anni francesi del giudice tecnico, autonomo dalle eventuali intromissioni (di affari) fra le

¹⁷ *Ibidem*, art. 2: si trattava del giuramento già previsto dall'art. 629 del codice di commercio francese. Esso riguardava il corretto esercizio delle proprie funzioni, era implicito che vincolasse al funzionamento dell'ordinamento regio.

¹⁸ *Ibidem*, art. 5: lo stesso *Regolamento* rinviava espressamente allo stesso codice di commercio francese. Certo, l'appello (eventuale) andava al Senato e non ad un Tribunale mercantile d'appello, come richiesto dalla Camera di commercio genovese...

¹⁹ *Ibidem*, art. 5.

²⁰ La già ricordata 'memoria' della Camera di commercio di Genova (cfr. *supra*, nota 10) aveva richiesto di costituire in questi casi un giudizio d'appello ancora in mano ai commercianti, ma il *Regolamento* non vi dava retta: la stessa Camera, d'altronde, sottolineava la credibilità dei giudizi del Tribunale di commercio e riconosceva la loro inappellabilità per volontà di entrambe le parti, con ciò ammettendo l'esiguità dei casi.

²¹ Nel restaurato Regno di Vittorio Emanuele I erano riapparse peraltro le corporazioni...

parti in causa. Se ne giustificava però l'esistenza con la cosiddetta 'oggettivazione' del diritto commerciale e con il compimento di « atti del commercio » individuati dai codici di commercio elaborati all'epoca²². Era, in definitiva, una delle più sentite ed incisive richieste dell'ambiente liberal-progressista europeo dell'epoca. Al governo di Torino, composto di nobili poco sensibili alle vicende commerciali, poteva apparire un'aspirazione, che non toccava direttamente l'élite dirigente, ma si riferiva unicamente ai problemi interni dei commercianti: sembrava nel complesso compatibile con la propria impostazione politica. In un programma generale erano necessari maggiore integrazione e stretto coordinamento fra l'ambiente commerciale genovese e quello agricolo e parzialmente manifatturiero piemontese; che poi i commercianti decidessero le loro eventuali controversie in un modo o nell'altro non appariva decisivo all'élite dirigente torinese. Piuttosto, l'ideologia della Restaurazione si opponeva al sistema elettivo: era opportuno che la designazione avvenisse da parte del re tramite una nomina: questo si è rivelato l'unico essenziale cambiamento, che ha però lasciato l'« établissement » nella sua struttura operativa.

La modificazione aveva senza dubbio una valenza politica: non poteva non scontentare i genovesi, ma forse un po' meno del temuto, dato che il collegio era di soli commercianti. Inoltre, dopo la nomina, il designato doveva giurare di adempiere correttamente alle sue funzioni e quindi di svolgere un ruolo operativo nell'ordinamento monarchico, cioè – nella sostanza – esprimere adesione al sistema politico esistente. Il governo di Torino non ha forse percepito a fondo la delicatezza del gesto in sede locale, perché il commerciante nominato giudice – attento ai suoi traffici – veniva a configurarsi come 'collaborazionista' col governo sabauda: ne valeva per lui la pena? Che ne avrebbe pensato la clientela? Numerose sono state le rinunce, oppure le giustificazioni più o meno documentate, a testimonianza di un rifiuto di collaborazione senza dubbio significativo. In effetti, toccava al Primo Presidente del Senato di Genova, tenuto conto delle disponibilità e delle caratteristiche dei singoli commercianti, proporre i più adatti (o meno contrari)

²² L. BERLINGUER, *Sui progetti di codice di commercio del Regno d'Italia (1807-1808)*, Milano 1970, *passim*, ma in specie pp. 15-17, 24-31, 35-45; cfr. pure per la futura problematica nello Stato sabauda G.S. PENE VIDARI, *Tribunali di commercio e codificazione commerciale carloalbertina*, in « Rivista di storia del diritto italiano », XLIV-XLV (1971-1972), p. 37, nonché R. SZRAMKIEWICZ, *Histoire du droit des affaires* cit., pp. 280-286 e *Le droit commercial dans la société suisse du XIX siècle*, a cura di P. CARONI, Fribourg (Suisse) 1997, *passim*.

per la nomina biennale in ogni tribunale del Genovesato. Non sempre però le indicazioni si sono rivelate azzeccate, non solo all'inizio, ma anche col passar del tempo²³: i commercianti preferivano spesso declinare la nomina.

Questa era, d'altronde, una soluzione da considerare temporanea, perché a Torino erano in corso progetti per uniformare la legislazione di Terzaferma, affidati prima al Cerruti e poi al Borgarelli, che procedevano però con notevole lentezza²⁴. Quando, nel settembre 1819, è stato incaricato della Segreteria agli Interni Prospero Balbo, i lavori hanno preso un'accelerata, anche tramite la nomina di una « Giunta Superiore di legislazione » di soli tre elementi con buona operatività²⁵: il 25 luglio 1820 il re in Consiglio di conferenza ha deciso di iniziare non dal diritto sostanziale, ma dall'ordinamento giudiziario²⁶, criticato per la sua arretratezza dopo l'esperienza francese²⁷. Uno dei punti da riordinare era proprio quello della giustizia commerciale, affidata disorganicamente ai ripristinati Consolati a Nizza, Chambéry e Torino²⁸, ai Tribunali di commercio nel Genovesato, ai giudici ordinari altrove. Correva voce che non la si volesse ricondurre *tout court* sotto i giudici civili (lo vietava per Genova il trattato di Vienna), ma che si pensasse

²³ Ad esempio, le indicazioni, date dal Primo Presidente del Senato di Genova nel marzo 1816 e poco dopo seguite dalla nomina regia, sono state contraddette con una certa frequenza dalla mancata accettazione del designato ed hanno imposto ulteriori nomine (ASTO, Corte, *Materie economiche*, Commercio Cat. I, mazzo 1 da ordinare, ...1816). Lo stesso è avvenuto alla successiva scadenza del 1818, ma pure nel 1820 e 1822 (*Ibidem*, mazzo 2 da ordinare, 1817 in 1824). Ciò continua pure dopo, ad es. nel 1825 (*Ibidem*, mazzo 3 da ordinare, 1825 in 1829) e pure in seguito.

²⁴ G.S. PENE VIDARI, *Ricerche cit.*, pp. 473-486.

²⁵ *Progetti di riforma dell'ordinamento giudiziario (1814-1821)*, con Introduzione a cura di I. SOFFIETTI, Savigliano 1981, pp. 28-30 (vol. 25 della « Biblioteca della Rivista di storia del diritto italiano »). La Giunta era composta dal Gloria, dal Montiglio e dal Ceresa di Bonvillaret: cfr. pure I. SOFFIETTI, *Sulla storia dei principi dell'oralità, del contraddittorio e della pubblicità nel procedimento penale. Il periodo della Restaurazione nel Regno di Sardegna*, in « Rivista di Storia del diritto italiano » XLIV-XLV (1971-72), pp. 156-158.

²⁶ *Progetti di riforma cit.*, pp. 29, 32-33 e 61-62.

²⁷ G.S. PENE VIDARI, *Ricerche cit.*, pp. 486-491.

²⁸ I secolari Consolati di Chambéry, Torino e di Nizza erano disciplinati dalle RR.CC. 1770 e composti di magistrati. Avevano competenza in campo commerciale, ma anche penale (a differenza dei tribunali di commercio). Avevano inoltre incombenze amministrative (che passeranno poi alle Camere di Commercio, quando ci saranno), di controllo sul commercio e sui commercianti locali.

ad un collegio giudicante misto composto di magistrati e commercianti, con eventuali differenziazioni di sede a seconda dell'entità del commercio locale.

La scelta regia del 25 luglio ha preso un po' in contropiede parecchi fautori di riforme sostanziali; inoltre ha messo in allarme l'ambiente genovese, per il quale si è fatta di nuovo portavoce pochi giorni dopo la Camera di commercio di Genova con una serie di « riflessioni » spedite direttamente al Balbo²⁹, che ribadivano gli argomenti già esposti nel febbraio 1815³⁰, ma ne allargavano la portata alla valutazione dell'impatto sul commercio marittimo e chiedevano che non si toccasse almeno il Tribunale di commercio di Genova³¹. A sostegno di tale impostazione si è pure mosso, con una dettagliata e ferma lettera a Prospero Balbo, lo stesso Governatore di Genova Des Geneys, che ribadiva le gravi ragioni di ordine pubblico ed economico che consigliavano al governo di non innovare in proposito per nulla in Genova, ma casomai di estendere anche altrove i Tribunali di commercio, se si voleva un'unitarietà di legislazione³².

La Giunta, dopo mesi di pratica inattività, voleva dimostrarsi efficiente: il 12 settembre il suo progetto del nuovo ordinamento giudiziario (« minuta prima ») era pronto. Lasciando cadere i vetusti Consolati³³, adottava in ogni caso il sistema dei Tribunali di commercio³⁴, composti peraltro tutti – anche quello di Genova – col sistema misto di legali e commercianti³⁵. Per quanto

²⁹ Le « riflessioni », terminate e spedite da Genova il 10 settembre, sono giunte al ministro il giorno dopo.

³⁰ Cfr. *supra*, nota 10.

³¹ L'esemplare inviato al Balbo (ed in proposito pure poi appuntato) è in ASTO, Corte, *Materie economiche*, Commercio, Cat. I, m. 2 da ordinare, 1817 in 1824. I dati inviati dalla Camera affermavano che dal 1814 al 1819 solo 19 sentenze erano state appellate. Il Balbo (o chi per lui) ha provveduto a calcolare che quindi solo per l'1,16% c'è stato appello al Senato. Il 'memoriale' ha ricevuto quindi una meditata lettura, dimostratasi convincente.

³² *Ibidem*. Parte della lettera è pure riportata in G.S. PENE VIDARI, *Ricerche* cit., p. 493, nota 27. La lettera del Governatore dimostra una preoccupazione per il problema, che non poteva non far riflettere Prospero Balbo, che ha risposto a giro di posta alla Camera di commercio genovese che la 'rappresentanza' sarebbe stata attentamente esaminata. Al Governatore, inoltre, il Balbo assicurava che il Governo avrebbe provveduto « ad un maturo esame » della sua lettera prima di ogni innovazione.

³³ *Progetti di riforma* cit., pp. 63 e 92 art. 140.

³⁴ *Ibidem*, p. 73, art. 49 e segg.

³⁵ *Ibidem*, p. 65, art. 12.

redatte con urgenza, le osservazioni di Genova non erano arrivate a Torino in tempo per farle conoscere alla Giunta. In questo primo momento poteva sembrare quasi che il ministro le avesse trascurate; non era invece così, tanto più che stava lui stesso curando una propria « minuta seconda », diversa dalla « prima »³⁶. Sarà proprio la « minuta seconda », pronta il 29 settembre 1820, che sarà portata direttamente all'esame dei due successivi « Congressi » (dei ministri e dei magistrati) chiamati ad esprimersi in materia³⁷.

Nella « minuta » del Balbo i « Tribunali mercantili »³⁸ venivano a sostituire sia i tre Consolati che i sei Tribunali di commercio esistenti. I primi tre erano costituiti di commercianti sotto la presidenza di un « Capo legale »³⁹. Riguardo ai sei del Genovesato nulla si innovava⁴⁰, salvo per un'eventuale elettività⁴¹. In tal modo il ministro degli Interni veniva a rispondere in modo positivo alle osservazioni giuntegli in modo pressante da Genova poco più di 15 giorni prima. Esistevano peraltro due aspettative piuttosto 'corporative': quelle dei magistrati, esclusivisti sul giudicare; quelle genovesi, sul proprio tribunale mercantile, ben funzionante, composto solo di commercianti. In attesa del « Congresso dei ministri » il Balbo ha pensato di munirsi di un parere scritto sulla « minuta prima » da parte dell'Avvocato fiscale del Senato di Genova, Giacinto Borelli, magistrato ben noto e rispettato a Torino, anche dai colleghi: la pregevole risposta difendeva a spada tratta l'attuale composizione del Tribunale di commercio di Genova, ma non escludeva altrove collegi misti con prevalenza di commercianti, secondo un'articolazione generale piuttosto vicina alla futura « minuta seconda »

³⁶ *Ibidem*, pp. 36 e 121.

³⁷ Per la Giunta di legislazione, redattrice della « minuta prima », la soluzione non era certo molto gratificante. In effetti essa, composta per lo più di torinesi e magistrati, non aveva mostrato che poca sensibilità per la situazione genovese (G.S. PENE VIDARI, *Ricerche* cit., p. 497).

³⁸ *Progetti di riforma* cit., pp. 128-130, artt. 52-65.

³⁹ *Ibidem*, p. 128, art. 53.

⁴⁰ *Ibidem*, art. 54. Si affermava di continuare « per ora nell'attuale sistema », ma l'affermazione sembrava dettata da precauzione, per non urtare né i membri della Giunta né l'ambiente della magistratura, a sua volta corporativamente a difesa della sua competenza esclusiva a giudicare.

⁴¹ L'elettività non è espressamente affermata (...per la solita 'prudenza' del Balbo?), ma si deduce dall'art. 57, che parla di elettività dopo il primo biennio, senza precisare che vi provvederà (a meno che con l'elettività si intenda conferma, oppure elezione da parte degli altri giudici).

del Balbo⁴². Si trattava, in definitiva, di un buon sostegno, diplomatico, politico e giuridico per quest'ultima.

Il 30 ottobre, all'apertura del « Congresso dei ministri », il primo a parlare sul nostro argomento è stato uno dei nobili più prestigiosi della Torino del tempo, Ignazio Thaon di Revel, già Commissario plenipotenziario regio nel 1814 nel Genovesato appena acquisito e poi Governatore della città e del Ducato di Genova nel 1815: non si poteva dire che non conoscesse la situazione locale⁴³. Egli ha sostenuto subito e senza mezzi termini che per motivi politici e diplomatici non era possibile neppure pensare di toccare la composizione del Tribunale di commercio di Genova, mentre per gli altri le ipotesi restavano aperte⁴⁴. Su Genova, comunque, il discorso era chiuso: se ne è reso subito conto il Gloria, che stava per difendere la composizione mista proposta dalla Giunta⁴⁵. Dopo la discussione, il Congresso dei ministri ha concluso « fin d'ora la massima: nulla doversi innovare nella città di Genova de' presenti ordini del Tribunale di Commercio »⁴⁶.

La « minuta terza », dell'8 novembre 1820, redatta dal Balbo sulla base delle osservazioni del Congresso dei ministri, non si scostava di molto dalla precedente⁴⁷, trascurando alcune critiche togate sull'eccessiva larghezza del 'sistema misto'⁴⁸, prevedibili pure nel successivo Congresso dei magistrati. I lavori procedevano comunque spediti, se si pensa che, dopo quattro anni inconcludenti, in quattro mesi si stava giungendo a qualcosa di sostanzioso, almeno circa l'ordinamento giudiziario. Salva la situazione genovese, ormai acclarata, gli altri tribunali commerciali liguri incontravano alcune critiche per la composizione unica con commercianti. Con un compromesso, si riconosceva una specificità di conoscenze ai giudici « di spiaggia marittima » (in pratica liguri) con estensione della competenza territoriale a tutta la lun-

⁴² G.S. PENE VIDARI, *Ricerche cit.*, pp. 502-507.

⁴³ Non è da escludere che lo stesso Prospero Balbo lo avesse pregato di far sentire la sua voce, sollecitandone un amor proprio abbastanza facilmente sensibile.

⁴⁴ *Ibidem*, pp. 512-515.

⁴⁵ *Progetti di riforma cit.*, p. 36; nella Giunta nel frattempo era pure entrato il senatore Pinelli.

⁴⁶ *Processo verbale*, p. 131, in ASTO, Corte, *Materie giuridiche*, Progetti della Giunta Superiore di Legislazione in Piemonte, 1820, ripreso in G.S. PENE VIDARI, *Ricerche cit.*, p. 517.

⁴⁷ *Progetti di riforma cit.*, pp. 164-166.

⁴⁸ G.S. PENE VIDARI, *Ricerche cit.*, pp. 514-517.

ghezza costiera della loro prefettura⁴⁹; in tutti, peraltro (salvo, naturalmente, Genova), « assisterà l'Avvocato Regio presso il Tribunale di Provincia » o un suo sostituto, per controllare il rispetto della legge, secondo una regola 'cautelativa' già presente nelle « minute » seconda e terza. In questo modo il retaggio delle acquisizioni del periodo francese consentiva ai commercianti del Genovesato di giudicare nella giustizia mercantile, prima grazie all'espressa conferma legislativa sabauda del 1814-15, ora nella prospettiva di riforma generale dell'ordinamento giudiziario.

A questo punto il progetto Balbo si è arenato. In concreto, nel quinquennio 1815-20 non si era concluso ancora nulla, né per rispondere all'aspettativa del congresso di Vienna di uno Stato sabauda più forte con l'annessione del Genovesato, né di una integrazione fra questo ed il resto della Terraferma. La scarsa capacità politica del re, unita alla limitatezza (Cerruti, Borgarelli) o scarsa incisività (Balbo) dei suoi ministri, non aveva portato a grosse novità.

A tale 'routinario' immobilismo ha risposto il tentativo di 'rivoluzione monarchica' del marzo 1821: fallito, dopo l'abdicazione del re, ha portato ad un successore ancora più perplesso verso novità politiche, che rivitalizzassero il Regno e ne segnassero il legame con la Liguria. I principi emersi con il Trattato di Vienna e con la Santa Alleanza potevano consentire al massimo al re Carlo Felice alcuni specifici provvedimenti, come l'emanazione del nuovo sistema giudiziario⁵⁰, sulla base di quanto già in gran parte elaborato dal ministro Balbo a fine 1820. Esso non ha innovato nel Ducato di Genova sui tribunali commerciali ed in materia di giustizia commerciale, pur affidando le cause di minor valore ai Tribunali di prefettura: piuttosto, ha creato alcuni problemi di interpretazione sulla competenza, sia per materia sia territoriale, cosa che non riguardava peraltro solo la Liguria⁵¹.

Dal 1814, in un quindicennio, prima ci sono stati i forti timori di Genova sia per la conservazione dei commercianti a giudici sia del Tribunale di commercio, presto rientrati (salvo la nomina regia), poi pure la provvisoria con-

⁴⁹ *Progetti di riforma* cit., pp. 199-201, artt. 52-66.

⁵⁰ Editto del 27 settembre 1822, n° 1392.

⁵¹ ASTO, Corte, *Materie economiche*, Commercio, Cat. I, mazzi da ordinare 2 (1817 in 1824), 3 (1825 in 1829), 4 (1830 in 1836). L'imperfetta disciplina del 1822 ha condotto all'editto del 28 febbraio 1828, ma anche questo – come tutti i provvedimenti contingenti – ha risolto qualche problema ma ne ha aperti altri (G.S. PENE VIDARI, *Ricerche* cit., pp. 557-561).

ferma (salvo Porto Maurizio) degli altri tribunali mercantili liguri. L'editto del 1822 sul nuovo ordinamento giudiziario ribadiva come ormai normale tutto ciò. Praticamente quindi la temuta 'restaurazione' sabauda non aveva cambiato quasi nulla nel Genovesato, anzi stava prendendolo in considerazione per il resto della Terraferma: la prospettiva si stava pressoché rovesciando, nonostante l'opposizione tradizionalista della potente magistratura sabauda. In fin dei conti, gli stessi Primi Presidenti del Senato di Genova (sino al 1826 il genovese Carbonara, poi il torinese Borelli sino al 1847) consideravano con favore il tribunale mercantile di Genova, e pure quelli liguri locali.

Nel 1831 il regno di Carlo Alberto si è aperto con la prospettiva della codificazione, pure commerciale: in tal modo si poteva venire ad unificare anche la giustizia commerciale. Ma anche dopo l'emanazione di questo codice nel 1842 si è rimasti allo stesso punto. Già il codice civile, il primo messo in cantiere dal ministro Barbaroux, ha creato non pochi dissidi coi magistrati (in specie quelli del Senato di Piemonte, nel complesso contrari ai codici)⁵². Passati al codice di commercio, la questione di commercianti componenti dei Tribunali di commercio sembrava ormai abbastanza sopportata, dato l'esempio genovese, ma pure in connessione con una generale tendenza europea ad affidare le cause tra commercianti a giudici commercianti, sia su modello francese, sia in conseguenza della crescita ottocentesca dell'attività produttiva e dei traffici mercantili⁵³. Non è stato invece così, anche se nel codice di commercio sabauda alla fine ha prevalso la soluzione di tribunali commerciali composti di soli commercianti. Esso è stato emanato alla fine del 1842, con una *vacatio legis* di sei mesi, che poteva consentire di redigere una specifica disciplina processuale per il loro funzionamento, come sin dal 1831 il primissimo (e superato) progetto in materia aveva già predisposto⁵⁴ e per cui nel frattempo da Genova era stato pure inviato un modello provvisorio⁵⁵. A questo punto però il ministro Barbaroux ha probabilmente temuto di non riuscire a padroneggiare la situazione ed ha preferito bloccare tutto. Ha così predisposto e fatto approvare la regia patente del 24 aprile

⁵² Mi permetto di rinviare, fra gli altri a G.S. PENE VIDARI, *La magistratura e i codici*, in *Il Piemonte alle soglie del 1848*, a cura di U. LEVRA, Torino 1999, pp. 215-217.

⁵³ Ad esempio, *Le droit commercial dans la société suisse du XIX siècle*, a cura di P. CARONI cit., *passim*.

⁵⁴ G.S. PENE VIDARI, *Tribunali di commercio* cit., p. 44.

⁵⁵ *Ibidem*, p. 109, nota 5.

1843, che ha rinviato la generale attuazione dei tribunali di commercio in tutto lo Stato sino alla futura vigenza del codice di procedura civile, secondo le cui specifiche regole essi avrebbero dovuto poi operare⁵⁶. In definitiva, si può presumere che, nonostante il buon esperimento genovese, l'ambiente togato (e pure in consistente parte forense) dubitasse della serietà e capacità di giudizio dei soli commercianti e preferisse vederli affiancati almeno da un giurista di professione. Lo stesso ministro Barbaroux, forsanche sfiato dalla pressante critica dei magistrati sull'autosufficienza giudiziaria dei mercanti, non sembrava alieno dal preferire nel collegio anche il consiglio di un giurista⁵⁷. Pure durante il regno di Carlo Alberto, nonostante ogni rosea premessa, nella nostra materia non è mutato quindi nulla: a seconda dei luoghi hanno continuato ad operare i vetusti Consolati, i giudici ordinari, i tribunali commerciali. Questi ultimi, comunque, persistevano in Liguria.

Ad oltre un anno dalla concessione dello Statuto, modificatosi l'assetto costituzionale del Regno, l'affermazione alla Camera di un gruppo liberale consistente favorevole allo sviluppo commerciale ed alle aspettative dei commercianti ha indotto – il 21 agosto 1849 – il ministro della Giustizia De Margherita a presentarvi un progetto organico di « riordinamento dei Tribunali di commercio », con la loro introduzione generale e l'abolizione dei Consolati di Nizza e Torino⁵⁸. Il modello ispiratore appariva quello del Tribunale di commercio di Genova, che – dopo i timori della Restaurazione – otteneva così un evidente riconoscimento governativo. Nel frattempo il ministro si impegnava a redigere un progetto sulla procedura da seguire, che consentiva uno stralcio delle cause sommarie da quella del codice di procedura civile per i giudizi commerciali⁵⁹. Da un trentennio si parlava di uniformare in questo senso la giustizia del Regno in campo mercantile: finalmente, sotto la spinta del liberismo commerciale ormai prevalente, il governo prendeva lui stesso una chiara iniziativa in questa direzione. A prima vista ciò apparì

⁵⁶ *Ibidem*, pp. 108-117.

⁵⁷ *Ibidem*, pp. 98-108.

⁵⁸ Il progetto è in « Atti del Parlamento Subalpino », IV (Documenti, seconda sessione 1849) a cura di G. GALLETTI - P. TROMPEO, Torino 1860, pp. 86-87. Sembra estraneo al nostro argomento il progetto di legge del ministro Rattazzi presentato alla Camera il 13 febbraio 1849 per l'abolizione delle competenze dei Consolati in materia penale, rimasto peraltro a tale livello (*Ibidem*, p. 51).

⁵⁹ Il progetto è in « Atti... » IV cit., pp. 256-268.

va ragionevole, e così poteva anche essere. Ad un esame un po' più sospettoso, il progetto poteva però anche apparire un tentativo di 'disgelo' nei confronti almeno dell'ambiente liberal-moderato e mercantile di Genova, dopo la repressione dell'insurrezione rivoluzionaria dell'aprile 1849 e dopo la conclusione del trattato di pace con l'Austria di una decina di giorni prima, poco gradita a numerosi parlamentari liberaldemocratici appena eletti.

Il progetto era pure significativo per il riconoscimento palese del ministro dell'elezione dei giudici, anche se solo da parte di una « generale adunanza dei notabili commercianti » (art. 5) e con il « facoltativo » ricorso da parte del tribunale ad un prescelto consultore legale (art. 14). Sebbene dal 22 settembre la Camera si dedicasse – con nette spaccature – al ben più importante esame del trattato di pace con l'Austria, si è pure impegnata con rapidità a nominare ed a far esaminare il nostro progetto dalla sua consueta Commissione. Essa ha lavorato con assiduità, presieduta – *pour cause* – dal noto avvocato genovese e professore di diritto commerciale Cesare Cabella, composta, fra gli altri, da membri prestigiosi, come Cavour, Sineo e Melegari. Sin dal 24 ottobre la relazione era conclusa⁶⁰. Essa iniziava notando che l'esistenza di tribunali commerciali era « un vero e grande bisogno del paese, e gli reca un beneficio del quale fu già troppo lungamente privato », sottolineando la necessità che in essi esistesse semplicità nei giudizi, rapidità nella procedura (per cui consigliava quella in uso nel Genovesato), ispirazione all'equità naturale. L'accettazione di tali tribunali era piena, ma la relazione faceva notare divergenze sull'attuazione, tanto che la Commissione proponeva lei stessa un proprio progetto di legge, per farlo discutere in assemblea in sostituzione di quello ministeriale⁶¹.

L'argomento dei tribunali di commercio poteva servire a prendere tempo rispetto al dibattito sul trattato di pace ed a cercare pure un voto più tecnico che politico, dato il largo favore dell'ambiente liberale per la loro composizione con giudici non togati, poiché la lentezza processuale ordinaria portava danno a tutti i commercianti (anche al definitivo vincitore, rimasto fermo nei capitali investiti e nelle merci deperibili) ed all'ambiente imprenditoriale nel suo complesso, sebbene a volte potesse esistere pure qualche falla. La parte più intraprendente dell'ambiente borghese, che stava affac-

⁶⁰ La relazione della Commissione (del 24 ottobre 1849) è in « Atti... » IV cit., pp. 87-90. Gli altri membri meno noti erano Arnulfo, Baralis e Barbier.

⁶¹ *Ibidem*, pp. 89-90.

ciandosi sulla scena non solo politica, accanto a nobili e possidenti, si dimostrava quindi fautrice dei tribunali commerciali, non per spirito corporativo ma per fiducia nella ragionevolezza equitativa del nuovo ceto imprenditoriale e mercantile, di cui Genova era in Italia un esempio ammirevole: per ciò il 'leguleio' portato al suo lento tecnicismo giuridico, appariva in questo caso non proprio adatto alle aspettative del tempo. Ciò non bastava però a superare le contrapposizioni esistenti.

La Commissione presieduta dall'avvocato Cabella si è basata per lo più sull'esperienza genovese, che in tal modo veniva estesa a tutto il Regno, con un rovesciamento di tendenza rispetto ad un quarantennio prima. Nella relazione alla Camera essa condivideva lo spirito del progetto ministeriale per l'istituzione dei tribunali commerciali in tutto lo Stato, ma nei dettagli se ne scostava e quindi vi presentava un progetto di legge alternativo di 20 articoli. Le differenze principali consistevano nella necessità di una legge (e non solo di un decreto ministeriale) per istituire un nuovo Tribunale di commercio (art. 2); l'elettorato attivo riconosciuto a tutti i commercianti locali elettori politici (art. 3) e non solo ai «notabili» (come previsto dal codice napoleonico), nonché a quelli stranieri fissi da cinque anni (art. 4); un sistema elettorale a scrutinio di lista ed il presidente scelto poi dai giudici eletti (art. 11); il parere facoltativo di un giurista a richiesta (art. 12); l'utilizzazione della procedura in atto nel Genovesato sino all'emanazione del nuovo codice di procedura civile sardo (art. 20). In questo nuovo progetto si sentiva un maggiore afflato liberal-democratico: allargava ad ogni commerciante (purché elettore politico) l'elettorato attivo (senza consentire la necessità di un requisito di notabilato di dubbia attribuzione), prevedeva uno scrutinio di lista probabilmente più favorevole a certi gruppi locali (almeno genovesi), riconosceva quale presidente il commerciante nel quale il gruppo dei giudici eletti avesse fiducia (e non fosse inquinato da contrattazioni-accordi in periodo elettorale), lasciava completamente libero il collegio di scegliersi – a seconda dei casi – l'eventuale consulente giuridico più adatto, estendeva l'esperimentato processo genovese agli altri tribunali (ribaltando la iniziale tendenza torinese ad imporre le sue scelte a Genova).

La Camera è stata rapida nel passare alla discussione, svoltasi fra il 6 ed il 9 novembre 1849⁶², con interventi approfonditi ed impegnativi, il primo

⁶² La discussione è in «Atti...» VI cit., pp. 1136-1150 (per il 6 novembre), 1155-1171 (per il 7 novembre), 1180-1190 (per l'8 novembre), 1204-1208 (per il 9 novembre).

dei quali è stato quello del ministro De Margherita a sostegno del suo progetto, contro le varianti (peraltro qua e là mirate e raffinate) del progetto della Commissione, che però era quello che andava in discussione in aula. In questa il dibattito è stato ben più lungo e minuzioso di quanto si sarebbe potuto a tutta prima pensare. Dopo il ministro, l'avvocato Colla⁶³ ha riproposto l'ormai decennale perplessità dei giuristi verso i giudici-commercianti ed invece di favore per almeno un legale nel collegio, sulla scia persino del Barbaroux nel 1843. L'intervento dell'avvocato Airenti⁶⁴ è stato interessante, ma a suo modo curioso: eletto proprio in quel Porto Maurizio privato del suo tribunale di commercio per astio locale o politico della vicina Oneglia, non ha volutamente parlato di questo caso particolare in Parlamento, ma si è aggregato solo al progetto della Commissione Cabella, per quanto egli fosse ispirato da un liberalismo molto più cauto. In questi primi anni parlamentari il timore di ancorarsi ad un municipalismo locale intimoriva ancora a fondo coloro a cui lo Statuto (art. 41) sottolineava che «rappresentano la Nazione in generale».

Il ritorno dell'avvocato Cabella a sostenere il progetto della Commissione ha riportato il discorso su un più elevato piano culturale, con richiami ad opinioni scientifiche straniere o alla rapida evoluzione economico-giuridica a lui nota, ad esempio sulle vendite commerciali marittime, ormai avanti di decenni rispetto ad un codice di un quindicennio prima, per le quali gli usi mercantili comuni di Marsiglia, Aix-en-Provence e Genova potevano essere valutati solo da chi ne conosceva gli ultimi sviluppi consuetudinari, non certo da togati fermi al testo normativo. Se poi fossero sorti dei problemi di stretto diritto, gli stessi giudici, nella loro onestà intellettuale, si sarebbero fatti aiutare da un giurisperito, ritenuto adeguato al caso. Era però ora di andare avanti e di concludere qualcosa di unitario, dopo un quarantennio di stasi in materia. In fin dei conti, il Tribunale di commercio di Genova ogni anno emanava sui «tre o quattro mila atti ogni anno» accettati dalle parti, dato che «raramente le sue sentenze sono riportate in appello» al Senato (composto di togati) e qui inoltre scarsamente modificate, neppure sempre in meglio⁶⁵. I commercianti, cioè i soggetti al giudizio, si rivelavano soddisfatti dei loro tribunali mer-

⁶³ L'avvocato Arnaldo Colla, eletto a Rivoli, era un liberal-moderato (T. SARTI, *Il Parlamento subalpino e nazionale*, Roma 1896, p. 293).

⁶⁴ L'avvocato Antonio Airenti, eletto a Porto Maurizio, era un liberale tradizionalista (*Ibidem*, p. 31).

⁶⁵ « Atti... » VI cit., p. 1146.

cantili: perché non accontentarli? Era un'osservazione sia inoppugnabile sia di buon senso, nella sostanza convincente.

Una notazione fine, con una sua fondatezza, proveniva d'altronde pure dal suo oppositore avvocato Colla: egli non escludeva di per sé che a Genova il « il grado di educazione commerciale di tutti i nostri concittadini addetti al commercio » potesse consentire un tale livello di giudizi, ma quante erano nel Regno le piazze del livello di Genova? ⁶⁶ Sin dai tempi di Prospero Balbo (un quarto di secolo prima) si era constatato che il livello altrove era ben più basso. Trattare situazioni diverse nello stesso modo avrebbe portato ad un risultato ovunque condivisibile? Dopo ulteriori interventi, a tarda sera del 6 novembre la Camera ha potuto finalmente ritenere chiusa la lunga discussione generale per passare all'esame dei singoli articoli, rinviata però praticamente al giorno successivo ⁶⁷.

Purtroppo anche il 7 novembre ci si è subito imbattuti, con la discussione dell'art. 2, in un'altra questione generale, con conseguente dispiego di tempo. L'istituzione di un nuovo tribunale commerciale si sarebbe realizzata con decreto o con legge? Per la prima soluzione era naturalmente il progetto ministeriale, per la seconda quello della Commissione. Senza entrare in ulteriori particolari, si può solo notare che alla fine di una lunga discussione sui principi ispiratori la Camera, composta di membri da poco eletti, ha preferito fissare la necessità di una sua legge, contro la proposta ministeriale ⁶⁸.

Si è giunti così faticosamente alla discussione dell'art. 3 riguardante l'elettorato attivo per l'elezione biennale dei giudici-commercianti. Il progetto ministeriale lo prevedeva per i soli « notabili commercianti » (senza altra precisazione), quello della Commissione lo affidava alla « generale adunanza dei commercianti » elettori politici ⁶⁹. La scelta poteva cadere sull'uno o sull'altro sistema, quando l'intervento di un parlamentare dotto, liberalde-

⁶⁶ *Ibidem*, p. 1147.

⁶⁷ *Ibidem*, p. 1150: proprio per questo il presidente per accelerare i lavori decideva di anticipare la discussione ad un'ora precisa, per cercare di recuperare il tempo dedicato alla discussione generale.

⁶⁸ *Ibidem*, p. 1160.

⁶⁹ Il progetto ministeriale si rifaceva al codice di commercio sia francese sia sabauda, quello della Commissione allargava l'elettorato dai notabili a quello politico (*Ibidem*, p. 1161). Non è mancato subito chi (il savoiardo Despine) ha proposto quello comunale (ancor più modesto): *Ibidem*, p. 1160.

mocratico, ma nello stesso tempo imprevedibile, come Matteo Pescatore⁷⁰, ha sollevato un nuovo problema generale, sul quale la discussione ha finito col dirigersi, quello della nomina dei giudici, di indubbia competenza regia. Come vi si sarebbe giunti, dopo l'elezione, comunque fatta? Poteva esserci un automatismo, che contrastava col dettato statutario, oppure il re conservava in proposito un suo specifico potere? Matteo Pescatore, professore all'Università di Torino di procedura civile e ben noto per la sua lucida razionalità logico-giuridica, poneva anche altri specifici interrogativi in proposito, che finivano per mettere in difficoltà ognuna delle soluzioni inizialmente prospettate. Se alcune osservazioni potevano sembrare quasi provocatorie, secondo un certo 'cliché' del personaggio, si doveva riconoscere che altre erano fondate, basate inoltre su una dottrina giuridica che altri parlamentari non potevano permettersi⁷¹. Eppure se ne doveva in qualche modo venir fuori: la discussione si è così ampliata sulla designazione dei giudici e sui poteri regi, lasciando un po' nel sottofondo l'elezione stessa dei mercanti a giudici di commercio, da cui si era iniziato. Dopo numerosi interventi collaterali al nostro problema e dopo varie proposte su cui si è perso tutto il pomeriggio, in questo caso il punto di mediazione è giunto il giorno successivo dall'avvocato Pinelli, a consentire alla « generale adunata dei commercianti elettori » (come sostenuto dalla Commissione) di eleggere per i tribunali di commercio i giudici poi « confermati dal Re »⁷².

La proposta ministeriale aspirava a far svolgere un certo controllo preventivo sulla figura dei commercianti chiamati a votare i giudici, con valore per tutto il Regno, che non è da escludere fosse un po' preconcepita, anche per timore di conseguenze politiche antigovernative. Il progetto della Commissione era più 'aperto', ma poteva pure nascondere per il gruppo liberal-moderato al governo (ma minoritario alla Camera) possibilità di 'imboscate' o nell'« adunata » o nell'elezione di giudici commercianti troppo palesemente antimonarchici o antipiemontesi. La questione della necessità

⁷⁰ Da ultimo C. BESSO, *Pescatore Matteo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, diretto da I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI, Bologna 2013, II, pp. 1552-1154.

⁷¹ « Atti... » VI cit., pp. 1163-1164.

⁷² *Ibidem*, pp. 1188-1189, con approvazione a p. 1190. Il Pinelli aveva questa volta favorito il compromesso (favorevole peraltro ai moderati) e non la polemica o la rottura... (mentre da non molto la sua opposizione quale ministro ai liberaldemocratici aveva indotto il d'Azeglio a sostituirlo col Galvagno agli Interni).

della nomina regia, sollevata da un polemico liberal-progressista come il Pescatore, ha posto un problema, che – quasi per assurdo – ha messo in difficoltà le prospettive della Commissione: ha consentito così all'esecutivo un certo controllo generale della personalità dei giudici commercianti, dato che essi erano parte dall'ordinamento giudiziario del Regno⁷³. Nella discussione parlamentare un certo passo avanti si era comunque fatto: proprio alla fine della seduta dell'8 novembre si era faticosamente giunti ad approvare l'art. 3 sull'istituzione dei tribunali commerciali: il ritmo non era incalzante, ma il giorno successivo si prevedeva di affrontare la discussione dell'art. 4⁷⁴.

C'è da notare, d'altronde, che i rapporti fra il governo e la maggioranza dei membri della Camera non erano buoni, per la già iniziata discussione – politicamente ben più rilevante – dell'approvazione parlamentare del trattato di pace con l'Austria, già stipulato dal re ma bisognoso per divenire efficace del consenso del Parlamento in base all'art. 5 dello Statuto. Se nemmeno su un argomento come questo, molto meno significativo e per di più ben visto dall'ambiente liberaldemocratico, si stavano contrapponendo – con dispute anche piuttosto lunghe – un progetto ministeriale ed uno della Commissione, voleva dire che nemmeno in tale più facile contesto si riuscivano – se non a fatica – a trovare soluzioni accettabili. Sin dalla fine della seduta del 9 novembre erano già emerse contrapposizioni sull'art. 4 del progetto: per il giorno successivo la Presidenza ha messo all'ordine del giorno un altro argomento⁷⁵. La discussione sull'istituzione dei nostri tribunali è praticamente finita lì. Nei giorni successivi i forti contrasti fra governo e Camera sul trattato coll'Austria e sulla cittadinanza agli emigrati hanno indotto il 20 novembre 1849 il re a sciogliere nuovamente la Camera ed a far finire bruscamente la legislatura. Il nostro argomento, gradito a molti liberali, era servito per prendere tempo già in previsione di questo nuovo scioglimento? Può anche essere, maliziosamente, ipotizzato. Di esso ci si occuperà solo ad ulteriori anni di distanza, continuando con la solita molteplicità di organi territorialmente competenti, ma ormai con una specifica notorietà per il Tribunale di commercio di Genova, dopo le discussioni del 1849.

⁷³ C'era stato anche chi, pur di procedere, aveva sostenuto che i giudici-commercianti potevano essere considerati solo come arbitri, al di fuori dello stretto ordinamento giudiziario statale. Ma ciò era non solo opinabile, ma contrario alla dottrina giuridica ed alle stesse iniziative di riforma messe in cantiere dal 1819-1820 in poi.

⁷⁴ « Atti... » VI cit., p. 1190 e 1204.

⁷⁵ *Ibidem*, p. 1208.

La nuova Camera liberal-moderata nel 1851 ha ripreso in esame il problema, da parte governativa con la prospettiva di procedere ancora col Consolato di Torino, da parte invece dell'avvocato Sineo e di altri più aperti liberali per riproporre il progetto di istituire i tribunali commerciali. In effetti, senza entrare nei dettagli, non se ne è ancora una volta fatto nulla⁷⁶. Solo col 1855, dopo l'entrata in vigore del codice di procedura civile, la fine del rinvio della realizzazione dei tribunali commerciali previsto nel 1843 ha imposto di procedere con estrema rapidità. Dopo un quarantennio inconcludente, era indispensabile provvedere. Il ministro Rattazzi ha presentato quindi alla Camera un progetto di legge organico per la giustizia commerciale, volto ad introdurre ovunque fosse necessario dei Tribunali di commercio composti da giudici elettivi designati da commercianti che fossero pure elettori politici⁷⁷. In pratica il modello genovese, in precedenza sempre in pericolo, è passato ad ispiratore del progetto, favorito dalla prevalenza politica del filone pienamente liberale, ben disposto verso l'ambiente imprenditoriale e commerciale. Il governo peraltro – nonostante il favore di Cavour – ha avuto la sensazione che l'approvazione parlamentare del progetto generale poteva tardare: ha allora ripiegato per l'immediato pure sul contemporaneo progetto di due 'leggine' per trasformare i due Consolati di Torino e Nizza⁷⁸ in Tribunali di commercio, iniziativa che è andata in porto rapidamente ed a metà 1855 ha già visto questi due nuovi tribunali in attività⁷⁹. Decaduto per fine legislatura il progetto organico Rattazzi, due anni dopo un'altra 'leggina' ha istituito altri tre Tribunali di commercio, due per i porti sardi di Sassari e Cagliari, l'altro per quello di Porto Maurizio⁸⁰, prevedendo inoltre che fosse consentito al governo autorizzarne altri ove necessario⁸¹.

⁷⁶ « Atti... » cit, sessione 1851, Documenti, II, pp. 815-817, nonché Discussioni Camera, vol. V, pp. 2132-2133 e vol. VI p. 2952.

⁷⁷ G.S. PENE VIDARI, *Tribunali di commercio* cit., pp. 120-121.

⁷⁸ Il Consolato di Chambéry aveva nel frattempo cessato di esistere.

⁷⁹ G.S. PENE VIDARI, *Tribunali di commercio* cit., pp. 120-122.

⁸⁰ La rivalità fra la filosabauda Oneglia e la filogenovese (e già filofrancesa) Porto Maurizio, vicinissime fra loro, era costata a quest'ultima l'esistenza del suo Tribunale di commercio, sostituito dalla competenza del locale Tribunale di prefettura. Ora il Parlamento voleva ripristinare la originaria tradizione del Genovesato.

⁸¹ *Ibidem*, p. 123 (legge 29 maggio 1857 n. 2215).

Nel frattempo però un'altra parte del coevo ambiente liberale, più dottrina ed intellettuale, si dimostrava invece contraria, o almeno perplessa, circa questo tipo di organi giudicanti 'speciali', perché la loro esistenza e la loro attività contravvenivano al più generale principio liberale dell'unicità e parità di giurisdizione statale verso tutti i cittadini. Fra i primi a riflettere in tal senso è stato Giuseppe Pisanelli: nel commentare con finezza il codice processuale civile sardo del 1854 (proprio quello dalla cui esistenza derivava la necessità di istituire i tribunali commerciali) faceva notare che la giurisdizione dello Stato doveva essere il più possibile unica per tutti. Se ne deduceva quindi un'eccezione indebita – con parecchie altre – anche per i Tribunali di commercio. In particolare, poi, Pisanelli constatava la difficoltà di distinguere in parecchi casi fra giurisdizione civile e commerciale, con un'incertezza che non poteva che danneggiare il cittadino (e lo stesso commerciante, se il primo adito era il giudice civile e questo si reputava competente)⁸².

Il vento stava quindi per cambiare. Sin da questi anni una certa parte della più avveduta dottrina liberale sosteneva l'unicità di giurisdizione statale, che doveva eliminare le più diverse giurisdizioni speciali, dai residui tribunali regi d'*ancien régime* (ad. es dell'Ordine mauriziano o sulle regie cacce) ai tribunali commerciali, al contenzioso amministrativo. Tale impostazione veniva raccogliendo adesioni e farà sentire il suo peso in occasione della futura unificazione legislativa, al punto da non veder più presentati progetti di una riorganizzazione generale dei tribunali commerciali, proprio mentre avveniva la progressiva unità della penisola. Quelli esistenti continuavano, ciascuno con le sue regole, con diversità notevoli fra caso e caso⁸³. Dopo circa mezzo secolo di progetti e discussioni, il Regno di Sardegna finiva nel 1861 con i Tribunali di commercio liguri pressoché invariati nella loro attività (se non per il nuovo codice processuale del 1854 e il tribunale di Porto Maurizio ripristinato nel 1857). Prospettive diverse e progetti non erano mancati, ma alla fin fine il Regno di Sardegna non aveva portato no-

⁸² *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi con la comparazione degli altri Codici italiani e delle principali legislazioni straniere compilato dagli avvocati e professori di diritto P.S. Mancini, G. Pisanelli, A. Scialoja con la cooperazione di parecchi giureconsulti del Piemonte e di altri Stati d'Italia*, Torino 1855-1863: I, 1 [G. PISANELLI], sulla competenza [1857], *passim*, (in specie pp. 63-99).

⁸³ G.S. PENE VIDARI, *Giudice 'togato' o no? I tribunali di commercio sabaudi nel sec. XIX*, in «Studi piemontesi», VIII (1979), pp. 47-49.

vità, nonché integrazioni. In definitiva erano solo via via emersi il rilievo e il modello del Tribunale di commercio di Genova.

Proprio negli ultimi anni preunitari, però, Giuseppe Pisanelli aveva sostenuto l'abolizione dei tribunali commerciali, in nome dell'unicità della giurisdizione. Lo ribadirà con decisione nel 1863, quale ministro della Giustizia propulsore dell'unificazione legislativa⁸⁴, incontrando notevoli adesioni, che hanno impedito una nuova distribuzione territoriale omogenea dei tribunali mercantili e ne hanno fatto spostare la disciplina entro l'ordinamento giudiziario, ma che non hanno cancellato quelli esistenti per non suscitare malumori locali nel momento della riunione politica della penisola⁸⁵. Il problema era però posto e farà discutere la dottrina e la pratica per oltre un ventennio, sino all'abolizione del 1888⁸⁶. Le più forti e documentate opposizioni sono giunte – comprensibilmente – da Genova⁸⁷, ma la sorte dei tribunali commerciali in Italia era ormai segnata⁸⁸.

⁸⁴ C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, Torino 1881, II, pp. 158-159.

⁸⁵ G.S. PENE VIDARI, *Giudice 'togato'* cit., pp. 47-48.

⁸⁶ C. CIANCIO, *Abolire o riformare? Procedura e giurisdizione commerciale nell'Italia postunitaria*, in « Rivista di storia del diritto italiano », LXXXIII (2010), pp. 139-198: vi rinvio per un'ampia panoramica in proposito.

⁸⁷ V. PIERGIOVANNI, *Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese e La giustizia mercantile*, da ultimo in V. PIERGIOVANNI, *Norme* cit., I, p. 245 e II, pp. 1184-1189.

⁸⁸ I pochi cenni postunitari aspirano solo a concludere sull'argomento.

INDICE

<i>Prefazione</i>	pag.	5
<i>Riccardo Musso</i> , Duchi di Savoia e marchesi di Finale tra medioevo ed età moderna	»	11
<i>Andrea Lercari</i> , Patrizi e notabili liguri fra Repubblica di Genova e Corte dei Savoia	»	33
<i>Pierpaolo Merlin</i> , Una scomoda vicinanza: Savoia e Genova nel secondo Cinquecento	»	57
<i>Frédéric Ieva</i> , Il Principe di Piemonte nella guerra lampo del 1625	»	81
<i>Diego Pizzorno</i> , Il cannone e l'eversione. La minaccia sabauda nei primi tre decenni del Seicento	»	99
<i>Blythe Alice Raviola</i> , Genova per noi. Feudatari, nobili, banchieri e altri liguri nel Piemonte della prima età moderna	»	121
<i>Giuliano Ferretti</i> , Conquérir et conserver. Gênes et Turin dans la politique de la France au XVII ^e siècle	»	143
<i>Giovanni Assereto</i> , La diplomazia della gentilezza. Gli atti di cortesia della Repubblica di Genova nei confronti della dinastia sabauda	»	163
<i>Enrico Lusso</i> , Territorio, infrastrutture e tutela militare. I confini sabaudogenovesi in età moderna	»	187
<i>Luca Lo Basso</i> , Evoluzione delle marine da guerra e costruzione dello Stato moderno: Genova e Savoia, due percorsi a confronto (secc. XVI-XVIII)	»	215

<i>Paola Bianchi</i> , Fomentare e regolare le rivolte. L'intervento sabaudò nelle vicende còrse durante le guerre di successione settecentesche	pag. 237
<i>Paolo Calcagno</i> , Lo sguardo del Savoia sul Ponente ligure: la raccolta di informazioni da parte degli ufficiali sabaudi durante l'occupazione di metà Settecento (1746-1749)	» 251
<i>Paolo Cozzo</i> , «Due croci vittoriose ed ammirabili». Stato sabaudò e Repubblica di Genova: legami e tensioni fra geografia ecclesiastica, vita religiosa e dimensione devozionale	» 271
<i>Luisa Piccinno</i> , Relazioni economiche e scambi commerciali tra Liguria e Piemonte in età napoleonica	» 291
<i>Pierangelo Gentile</i> , 1814. Genova e i giochi della diplomazia: dalla Repubblica restaurata all'annessione al Piemonte	» 313
<i>Lorenzo Sinisi</i> , Uno statuto privilegiato o una moderata piemontesizzazione? Legislazione e giustizia nel Genovesato sabaudò dei primi anni della Restaurazione	» 331
<i>Emiliano Beri</i> , Genova piazzaforte: da capitale della Repubblica a cittadella del Piemonte	» 355
<i>Gian Savino Pene Vidari</i> , I tribunali di commercio	» 377
<i>Andrea Zappia</i> , «In rimpiazzo dell'antico Magistrato». La Pia Giunta della redenzione degli schiavi di Genova e il riscatto degli ultimi captivi liguri all'indomani dell'annessione al Piemonte (1815-1823)	» 399
<i>Paola Casana</i> , Prospettive di integrazione normativa in campo commerciale tra Piemonte e Liguria nei primi anni della Restaurazione. Le proposte di Ignazio Ghiliossi di Lemie	» 421
<i>Andrea Merlotti</i> , Nobiltà e corte nella Genova della Restaurazione	» 445
<i>Stefano Verdino</i> , Strade e viaggiatori nella Liguria sabauda	» 467

<i>Silvia Cavicchioli</i> , Manifestazioni pubbliche e drammaturgie patriottiche. I rapporti tra Genova e Torino durante il regno di Carlo Alberto	pag. 487
<i>Umberto Levra</i> , Corografia e storiografia pro e contro l'unione 1815-1861	» 511
Sommari e parole significative - Abstracts and key words	» 527

ISBN - 978-88-97099-27-7 (a stampa)
ISBN - 978-88-97099-25-3 (digitale)

ISSN 2421-2741 (a stampa)
ISSN 2464-9767 (digitale)

finito di stampare nel dicembre 2015
Status S.r.l. - Genova